



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 151 del 18/10/2012**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 5 ottobre 2012, n. 110**

Autorizzazione Unica richiesta dalla Società Toto Costruzioni Generali Spa, già AP Capital spa ora Renexia spa ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e ss.mm.ii. relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative opere di connessione ed infrastrutture della potenza elettrica di 27,2 MW sito nel Comune di Foggia località "Ponte Albanito". Società proponente: Renexia spa, con sede legale in Chieti, presso viale Abruzzo, 410 - P. IVA - CF e Reg Imprese n. 02192110696

Il giorno 5 ottobre 2012, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il

procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

- la Regione con L.R. 25 del 25/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;

- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

la Società Toto Costruzioni S.p.a., già AP Capital srl ora Renexia spa, con nota prot. n. 38/10618 del 01.10.2008, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 e ss.mm.ii., ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 22 MW (successivamente rimodulato a 27,2 MW), nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Foggia;

La Regione Puglia - Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche, con Determinazione Dirigenziale n. 100 del 21.02.2006 escludeva dalla procedura di V.I.A. il progetto rimodulato a complessivi n. 11 aerogeneratori, con le prescrizioni espresse nel medesimo atto dirigenziale.

La Regione Puglia - Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche, con nota prot. 8009 del 29.06.2009, ha trasmesso Determina Dirigenziale n.340 del 9.06.2009 di proroga di 30 mesi del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA.

La Regione Puglia, Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 10044 del 22.09.2009 ha avviato il procedimento amministrativo dell’istanza in oggetto indicata.

La Società Toto Costruzioni Generali Spa, con nota prot. n. 10647 del 05.10.2009 ha trasmesso a tutti gli enti coinvolti nel procedimento copia cartacea conforme del progetto definitivo.

La Regione Puglia, Ufficio Energia e Reti Energetiche, ha convocato con nota prot. n. 1033 del 25.01.2010 la prima riunione di conferenza di servizi tenutasi il 25.02.2010.

La Regione Puglia, Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 4779 del 29.03.2010 ha trasmesso a tutti gli Enti interessati il verbale della prima riunione di conferenza di servizi tenutasi il 25.02.2010.

La Società Toto Costruzioni S.p.a. ora Renexia spa, in data 11.11.2010 ha chiesto all'Ufficio Energia e Reti Energetiche l'avvio del procedimento finalizzato all'approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.

La Regione Puglia - Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche, con nota prot. n. 3171 del 31.03.2011 ha rilasciato parere favorevole alla proposta di variante tecnologica della Società Toto Costruzioni Generali Spa ora Renexia Spa del 22.12.2012 prot. n. 875, riducendo gli aerogeneratori a quelli contraddistinti dai numeri 1,2,3,5,8,10,12 e 17 ed incrementando la potenza di ciascun aerogeneratore da 2 MW a 3,4 per una potenza complessiva dell'impianto di 27,2 MW.

La Società Toto Costruzioni S.p.a., ora Renexia Spa, in data 19.04.2011 ha richiesto all'Ufficio Energia e Reti Energetiche un adeguamento tecnologico degli aerogeneratori e una variante localizzativa della sottostazione di connessione, in particolare:

- è stata aumentata la potenza complessiva dell'impianto, tramite adeguamento tecnologico degli aereo generatori, della potenza originaria unitaria di 2 MWe ad una potenza finale unitaria di 3,4 MWe, definendo una potenza complessiva di 27,2 MWe;
- è stato ridotto il numero delle pale eoliche dal numero di 11 iniziali al numero di 8; confermando la posizione degli aerogeneratori n. 1,2,3,5,8,10,12 e 17.
- è stata spostata la sottostazione elettrica di connessione alla RTN per intercorsa interferenza con impianto fotovoltaico già autorizzato dallo scrivente Servizio con Determinazione Dirigenziale N. 253/2010.

La Regione Puglia, Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 7719 del 14.06.2011, a valle delle modifiche progettuali sopra indicate, ha convocato la seconda riunione di conferenza di servizi per il giorno 30.06.2011, onde acquisire ulteriori pareri degli Enti interessati dal procedimento.

La Regione Puglia, Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 11816 del 30.09.2011 ha trasmesso a tutti gli Enti interessati il verbale della seconda riunione di conferenza di servizi tenutasi il 30.06.2011.

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 12101 del 10.10.2011 comunicava agli Enti interessati di aver formalmente concluso il procedimento;

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 1440 del 15.02.2011 comunicava alla Società proponente e al Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione Via e Vas della Regione Puglia che la Determinazione Dirigenziale n. 340 del 09.06.2009 era scaduta in data 9.12.2011 ed invitava la stessa Società proponente ad attivare presso il competente Servizio Ecologia della Regione Puglia la procedura necessaria ad ottenere un provvedimento di compatibilità ambientale.

Che la Società Renexia Spa, in data 14.05.2012 prot. n. 3832, presentava nuova istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale relativa alla centrale eolica costituita da n. 8 aerogeneratori per una potenza complessiva di 27,2 MW.

Che la Società Renexia Spa, con nota acquisita del Servizio Ecologia al n. 5666 del 13.07.2012, trasmetteva in allegato notifica di avvenuta pubblicazione presso gli albi pretori dei comuni interessati dalla realizzazione della proposta progettuale in oggetto, nonché l'evidenza di pubblicazione avvenuta sul BURP n. 68 del 10.05.2012.

Che in data 11.09.2012, si teneva la seduta del Comitato regionale per la VIA, nell'ambito del quale lo stesso Comitato esprimeva parere di competenza, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale n. 10/2011 e concludendo con giudizio favorevole la disamina, dal punto di vista tecnico-ambientale, nei confronti della proposta progettuale del progetto di cui trattasi.

la Regione Puglia - Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche, con nota fax del 18.09.2012, ha trasmesso Determina Dirigenziale n. 187 del 18.09.2012 di non assoggettabilità alla procedura di VIA per n. 8 aerogeneratori di coordinate di seguito riportate:

---

P01 4578210 541966 P08 4578755 542917

---

P02 4577938 542032 P10 4579001 542854

---

P03 4578609 542433 P12 4579269 543577

---

P05 4578137 542592 P17 4579212 543265

---

Della potenza nominale singola di 3,4 MW e complessiva di 27,2 MW con caratteristiche di ciascun aerogeneratore definite da:

- modello turbina: Repower 3XM da 3,4 MW;
  - diametro rotore: 104 m;
  - altezza torre: 100 m;
- e relative prescrizioni ambientali.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Foggia - prot. n. 8835 del 11.07.2011.

Comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati all'ottenimento Certificato di Prevenzione Incendi, ex D.lg.vo n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al D.M. 16/02/82 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato all'ottenimento del predetto documento autorizzativo di prevenzione incendi. In caso di presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DM 16.2.82, il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 2 e 3 del DPR n. 37/98, sia per quanto attiene la preventiva acquisizione del parere di conformità da parte di questo Comando sul progetto delle opere di adeguamento oltre che, a lavori ultimati, la presentazione della prescritta richiesta di sopralluogo per l'ottenimento del richiamato documento autorizzativo di prevenzione incendi.

Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento.

- Marina Militare - Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - Ufficio Infrastrutture e Demanio - Sezione Demanio - prot. n. 8733 del 31.05.2011 - Informa che - per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla rilocalizzazione della Sottostazione Elettrica di trasformazione AT/MT (ricadente sempre nel territorio del comune di Troia) ed alla conseguente variante al percorso del cavidotto dell'impianto eolico indicato in argomento, come da documentazione acclusa alla nota di riferimento e). Si ritiene opportuno, rammentare l'esigenza che la Società interessata provveda alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente - in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli - per la tutela del volo a bassa quota.

- Comando Militare Esercito "Puglia" - prot. n. 8173 del 23.06.2011.

comunicava il proprio nulla osta evidenziando l'esistenza del rischio circa la presenza di ordigni bellici interrati (ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art.15 del D.Lgs 81/08); rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione

dovrà essere presentata apposita istanza all'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture Napoli.

- Comune di Troia - prot. n. 8371 del 30.06.2011 - esprime parere favorevole a condizione che:
  - Il percorso sia uniformato in corridoi indicati dal Comune soprattutto in previsione di altri parchi.
  - Ci sia un ripristino - realizzazione di percorsi indicati (garantito da polizze assicurative o fidejussione).
  - Ci sia un compenso per l'occupazione dei luoghi per l'inquinamento elettromagnetico e per l'impatto ambientale.
- Comune di Troia - Ufficio Notifiche - prot. n. 11773 del 26.06.2012 - ha comunicato alla Società Renexia Spa, l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio dell'avviso divulgativo del progetto di che trattasi dal 07.05.2012 al 22.06.2012.
- Comune di Foggia - parere acquisito in riunione di conferenza di servizi del 25.02.2010 N. 16 del verbale di riunione - Esprime parere favorevole per mezzo di modulo parere sottoscritto dall'Assessore all'Ambiente ed Energia - giusta delega del Sindaco prot. n. 21926 del 23.02.2010.
- Comune di Foggia - Servizio Ambiente - prot. n. 10.02.2012 - comunica che a valle della nota del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, prot. n. 14039 del 22.11.2011, di conclusione dell'iter autorizzativo dell'impianto eolico in località "Ponte Albanito", la Società proponente ha trasmesso al Comune di Foggia proposta contenete misure di compensazione ai sensi della DGR 3029 del 30.12.2010.
- Comune di Foggia - Ufficio Notifiche - prot. n. 59907/11 - comunica alla Società Renexia Spa, l'avvenuta affissione all'Albo Pretorio dal 07.05.2012 al 21.06.2012, precisando che non sono pervenute opposizioni alla richiesta.
- Consorzio di Bonifica per la Capitanata - prot. n. 4154 del 24.02.2010.

Precisa che il Consorzio esprime solamente un parere in ordine alla compatibilità fra le opere proposte e l'esercizio delle attività di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua, mentre l'autorizzazione alla esecuzione delle opere eventualmente interferenti con la rete idrografica dovrà essere richiesta alla Struttura Tecnica Periferica Regionale, competente per la gestione del demanio idrico.

Per quanto attiene invece le interferenze con la rete di distribuzione irrigua e con gli acquedotti rurali è nelle competenze esclusive di questo Ente rilasciare l'autorizzazione alla esecuzione dei relativi lavori.

L'esame della documentazione tecnica inviata a corredo dell'istanza, e successive integrazioni, evidenzia che il cavidotto di connessione degli aerogeneratori alla sottostazione Terna interferisce con la rete idrografica regionale, in particolare con l'alveo del Canale Acqua Salata, sistemato da questo Consorzio, e con quello di impluvi minori non regimati.

Il progetto prevede (confrontare elaborato "D1 - Relazione descrittiva" - pag. 7) che tutti gli attraversamenti degli alvei vengano realizzati con l'utilizzo di sonde teleguidate con franco netto rispetto al fondo alveo di mt. 2.00.

Dall'Elaborato "T.3.1. - Interferenze con il reticolo idrografico" emerge invece che il franco netto di 2.00 mt. rispetto al fondo alveo viene rispettato per il Canale Acqua Salata ed altri pochi casi e non nella generalità degli alvei, come indicato nella Relazione Descrittiva.

Si ritiene che le modalità proposte per l'attraversamento degli alvei, posa con sonda teleguidata e franco netto rispetto al fondo di mt. 2.00, non costituiscano pregiudizi e/o inibizioni per l'attività di manutenzione espletata da questo Ente che pertanto esprime parere favorevole, per quanto di competenza, alla esecuzione dei lavori.

Fermo restando la necessità di acquisire l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori da parte della Struttura Tecnica Periferica Regionale e di ottemperare alle eventuali prescrizioni che dalla stessa potranno essere imposte, si prescrive tuttavia che la presenza dei cavidotti che attraversano alvei fluviali

venga segnalata a mezzo di apposite paline di altezza fuori terra non inferiore a mt. 2.00, collocate ad una distanza non inferiore a mt. 5.00 dai cigli dell'alveo; ad analoga distanza, salvo più severa prescrizione della Struttura Tecnica Periferica Regionale, devono essere collocati i punti di immersione e riemersione della perforazione teleguidata ed eventuali manufatti che possano risultare di impedimento alle operazioni di manutenzione.

Si prescrive inoltre che l'inizio dei lavori di posa dei cavidotti interferenti con gli alvei dei corsi d'acqua venga comunicato con congruo anticipo onde consentire al personale consortile preposto di effettuare la sorveglianza ed i controlli di rito.

Conclusivamente, l'Ufficio Energia e Reti Energetiche prescrive che il franco netto di 2,0 mt sia rispettato per la generalità degli alvei.

- Consorzio di Bonifica per la Capitanata - prot. n. 13115 del 29.06.2011.

Comunica che dall'esame della documentazione trasmessa si evince che il progetto di variante contempla solo 8 degli 11 aerogeneratori previsti, di potenza incrementata a 3,4 MW ciascuno, nonché un piccolo spostamento della sottostazione utente.

Dette varianti non incidono sulle interferenze a suo tempo accertate tra cavidotti elettrici e rete idrografica regionale sulle quali questo Ente ha già espresso il proprio parere di competenza con consortile n°4154 del 24.02.2010 che pertanto con la presente viene integralmente confermato.

- SNAM Rete Gas prot. n. 756 del 23.06.2011 - comunica che dall'esame degli elaborati grafici, sono state rilevate alcune interferenze tra le opere progettate e gli impianti denominati:

- "Dorsale per Taranto", tratto: "Fiume Celone - Candela";

- "Massafra - Biccari"(in fase di realizzazione);

Pertanto, al fine di una corretta valutazione dell'interferenza, è necessario che la documentazione ricevuta dalla società TOTO venga integrata con l'analisi sia delle interferenze elettromagnetiche che delle correnti di sovratensioni di guasto prodotte dai sistemi elettrici con le menzionate condotte.

Quindi, il Nulla Osta resta subordinato oltre all'integrazione dei calcoli realizzati conformemente alle seguenti norme tecniche:

- CEI 304-1 "interferenza elettromagnetica prodotta da linee elettriche su tubazioni, metalliche - identificazione dei rischi e limiti di interferenza";

- CEI 11-1 "impianti elettrici con tensione superiore a 1 KV in corrente alternata";

che all'analisi secondo il D.P.C.M. DEL 8/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione della esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete;

Resta altresì inteso che la realizzazione di tutte le opere eventualmente necessarie alla mitigazione dell'interferenza sarà a vostra cura e spese.

In ogni caso, Snam Rete Gas S.p.A. si ritiene sollevata e mallezata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti da vostri lavori in oggetto.

- SNAM Rete Gas prot. n. 774 del 30.06.2011 - comunica che la Snam Rete Gas Spa non parteciperà alla riunione di conferenza di servizi del 30.6.2011 per sopravvenuta impossibilità del proprio rappresentate. Nel segnalare che al momento non è in grado di esprimere un parere definitivo, essendo ancora in fase di valutazione l'integrazione richiesta con precedente nota prot. n. 756 del 23.06.2011, a cui la Società ha risposto in data 29.06.2011, ribadisce che sarà cura della stessa Snam Rete Gas Spa esprimersi in merito in tempi brevi. Restando inteso che la realizzazione di tutte le opere eventualmente necessarie alla mitigazione dell'interferenza sarà a cura e spesa della Società proponente.

- Terna Spa - prot. TE/P20110010879 del 08.07.2011.

Comunica che in seguito alla richiesta di variazione della potenza di connessione da 33 a da 118 MVA alla Rete di Trasmissione Nazionale da parte della società TOTO S.P.A. (di seguito la società) per un impianto di generazione eolico da realizzare nei comuni di Foggia, Lucera e Troia (FG), in data 10/02/2010 abbiamo fornito quale soluzione tecnica minima generale (STMG) il collegamento in antenna a 150 kV con la stazione elettrica della RTN a 380/150 kV inserita in entra-esce sulla linea RTN a 380 kV "Benevento 2 - Foggia".

La società ha accettato la soluzione in data 25.02.2010.

La società in data 16.05.2011 e con successive integrazioni in data 05.07.2011 ha trasmesso la documentazione di progetto delle opere per la connessione dell'impianto in oggetto, che è risultata rispondente ai requisiti RTN di cui al Codice di Rete.

- ENAC - prot. n- 88424 del 15.12.2008 - comunica che l'ENAV ha trasmesso con foglio prot. n. AV/AOP/PSA/SC8843/204712 del 13.10.2009 scheda ostacolo n. 8843 che la realizzazione in questione non comporta implicazioni per quanto concerne gli aspetti di competenza. Il CIGA ha comunicato con nota prot. n. M-DACIGA720/7582/T.11.11 del 03.12.2009 che la costruzione delle infrastrutture prospettata nella documentazione pervenuta non crea alcuna interferenza con le procedure strumentali di volo, attualmente in vigore sotto la specifica competenza dell'Aeronautica Militare. Ha evidenziato inoltre che:

- da parte della stessa A.M.I. sarà espresso parere negativo ad ogni qualsivoglia eventuale futura richiesta da parte della Ditta in parola di istituire una zona vietata al sorvolo degli aeromobili a protezione dell'impianto in oggetto, in quanto tale divieto comporterebbe una forte penalizzazione dell'operatività civile e militare;

- l'A.M.I. non risponderà di eventuali danni all'impianto eolico in argomento riconducibili alle operazioni di volo da parte degli aeromobili civili e/o militari;

- la valutazione è stata svolta ai soli fini di individuare eventuali interferenze con le procedure strumentali di volo di specifica competenza dell'Aeronautica Militare e non prevede né la verifica inerente il rispetto delle aree demaniali dell'Amministrazione Difesa né dei piani aeroportuali, né lo studio di possibili interferenze elettromagnetiche.

- L'A.M.I. rappresenta a riguardo che gli erigendi parchi eolici non dovranno generare interferenze elettromagnetiche tali da compromettere le comunicazioni radio terra / bordo / terra, le presentazioni dei sistemi radar e le indicazioni elettromagnetiche fornite dalle radioassistenze ubicate nelle vicinanze del sito in parola.

In relazione a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, il parco eolico non interferisce con superfici aeronautiche di interesse aeroportuale ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap. 11 paragrafo 11.1.3 del Regolamento Enac per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti e pertanto è soggetto a segnalazione secondo quanto di seguito riportato:

#### segnaletica diurna

le pale dovranno essere verniciate con n° 3 bande, rosse, bianche e rosse di m. 6 l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m. delle pale stesse. Quanto sopra è richiesto per gli aerogeneratori che superano in totale (comprese le pale) i 100 m. di altezza e le cui pale siano di lunghezza superiore ai 30 m. Se le pale sono di dimensione uguale o inferiore a 30 m., la verniciatura sarà limitata ad un terzo della lunghezza stessa delle pale (divisa in tre fasce rossa, bianca e rossa).

La manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita sempre a cura e spese del proprietario del bene.

#### segnalazione notturna

le luci dovranno essere posizionate all'estremità della pale eoliche e collegate ad un apposito

interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa.

Codesta Società potrà eventualmente proporre una soluzione alternativa, purché parimenti efficace allo scopo di segnalare l'ostacolo in sommità, come ad esempio l'utilizzo di luci di sommità da installare sull'estradosso delle navicelle del rotore. In tal caso dovrà essere comunicato a questo Ente la relativa proposta che sarà oggetto di specifica valutazione.

Dovrà essere prevista a cura e spese di codesta Società una procedura manutentiva. che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento. dell'80% della prevista vita utile.

- ENAC - prot. 82796 del 24.06.2011 - comunica che con riferimento all'intervento per il quale è stata convocata la conferenza dei servizi, con nota 169/08 del 14/06/2011, viene fornito il parere interlocutorio di seguito espresso.

Posto che la società TOTO Costruzioni ha trasmesso alla scrivente la variante progettuale solo in data 5.5.2011 e che ENAC non presenzierà alla conferenza indetta per il 30.6 p.v., si rappresenta che il parere definitivo sarà espresso ai sensi degli artt. 709 e 711 del codice della Navigazione dallo scrivente al termine di un endoprocedimento che prevede l'acquisizione dei pareri congiunti di ENAV e AMI CIGA. Peraltro da una prima analisi istruttoria si è rilevato che gli aerogeneratori costituenti il parco, violano la superficie di limitazione ostacoli orizzontale esterna dell'aeroporto Gino Lisa, definita nel cap 4 del regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti che impone limitazione o rimozione di ostacoli al volo a partire dalla quota di mt 201 slmm. La predetta condizione è incongruente con il rispetto della circolare ENAC 0013259 del 25.2.2010 inviata a tutte le Regioni e che per pronta consultazione si allega alla presente, che impone comunque il rispetto dei vincoli altimetrici sopra citati.

- ENAC - prot. 117168 del 12.09.2011, comunica che facendo seguito alla nota ENAC prot. n. 82796 del 24.06.2011 di pari oggetto si rappresenta che la ditta Toto con nota del 31 agosto 2011 ha fornito integrazioni relative all'impianto eolico ora costituito da n.8 aerogeneratori.

A seguito di nuovo esame istruttorio, in relazione alla verifica della:

- a. diminuzione del numero complessivo delle macchine che andranno pertanto ad impegnare un'estensione minore sul territorio;
- b. assenza di ATZ (Zona Traffico Aeroportuale) presso l'aeroporto in questione;
- c. previsione di segnalazione delle stesse con segnaletica diurna e notturna conforme al cap.4-11 del Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti.
- d. adozione del protocollo proposto al Sig. D.G. ENAC in data 01.09.2011 con nota 112952/CIA e da questi condivisa, relativamente all'applicazione delle indicazioni di cui alla circolare 13259 ENAC 25.02.10 per le autorizzazioni transitorie susseguenti all'entrata in vigore della predetta circolare;
- e. favorevole valutazione dell'ENAV PSA con nota 161914 del 08.06.2011,

l'ENAC, fatte salve le competenze dell' AMI CIGA che legge in copia, ed a seguito di riesame della variante presentata dalla ditta TOTO (ora Renexia spa) e delle ulteriori integrazioni da questa fornite, sulla base delle valutazioni di cui ai punti precedenti, esprime il proprio Parere Favorevole.

- Aeronautica Militare - Comando Scuole AM/3° Regione Aerea - Reparto Territorio e patrimonio - prot. n. 31062 del 24.06.2011 - comunica che in relazione all'istanza pervenuta con il foglio di riferimento "a" (foglio n.4265 del 18.06.2009), ed alla successiva comunicazione cui al foglio "b", si conferma il parere favorevole dell'AM alla realizzazione di quanto in oggetto, già espresso con il foglio cui si fa seguito.
- Si che precisa che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dallo stato maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento "c" (foglio n. 932/MS/rm del 05.05.2011);



- La documentazione tecnica trasmessa allo scrivente dovrà essere altresì inviata al CIGA, che legge per conoscenza, su supporto informatico.

• Aeronautica Militare - Comando Scuole AM/3° Regione Aerea - Reparto Territorio e patrimonio - prot. n. 58301 del 19.11.2009 - comunica che in relazione agli aspetti demaniali di competenza rilascia nulla osta. Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con circolare allegata al foglio di riferimento "b" (foglio n. 146/394/4422 del 09.08.2000). La documentazione tecnica trasmessa allo scrivente dovrà essere altresì inviata al CIGA in conoscenza.

• AdB/Puglia - prot. 8702 del 05.07.2011.

Comunica che, visto:

- il Piano d'Assetto idrogeologico (PAI), stralcio del Piano di Bacino, approvato dal Comitato Istituzionale di questa Autorità di Bacino nella seduta del 30/11/2005 con la delibera n° 39;

- le perimetrazioni del Piano d'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), aggiornate al 28/06/2011, e la cartografia I.G.M. in scala 1:25000;

- gli elaborati di progetto e la documentazione integrativa trasmessi dalla Società "Toto Costruzioni Generali S.p.A." con le succitate note;

e rilevato che il progetto definitivo, aggiornato con le varianti trasmesse dalla Società con nota del 05/05/2011 (prot. AdB n. 5348 del 13/05/2011), prevede la realizzazione di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 27,2 MW in località "Ponte Albanito" nel Comune di Foggia (FG) prevede la costruzione di n. 8 aerogeneratori della potenza ciascuno di 3,4 MW, individuabili nel sistema di riferimento UTM - WGS 1984 zona 33 Nord con le seguenti coordinate piane:

---

WTG Nord Est WTG Nord Est

---

P01 4578210 541966 P08 4578755 542917

---

P02 4577938 542032 P10 4579001 542854

---

P03 4578609 542433 P12 4579269 543577

---

P05 4578137 542592 P17 4579212 543265

---

- una cabina di smistamento all'interno del parco eolico;

- una Sottostazione elettrica di Trasformazione MT/AT di "Toto S.p.A." in territorio di Troia (FG) nel lotto in Catasto al Fg. 8 p.lla 43, da connettere alla costruenda stazione 150/380 KV di Troia;

- alcuni tratti di strada di nuova realizzazione a servizio degli aerogeneratori;

- una rete elettrica interrata a 30 KV dagli aerogeneratori alla sottostazione per una lunghezza complessiva di circa 26 Km;

Considerato che:

- l'aerogeneratore contraddistinto con la sigla P12 ricade in un'area classificata a "Bassa Pericolosità Idraulica" (BP);

- l'area in cui è prevista la nuova Sottostazione di Trasformazione AT/MT e parte del cavidotto risulta essere classificata dai PAI vigente a "pericolosità geomorfologia media e moderata" (PG1);

- il cavidotto interseca e costeggia in più punti il reticolo idrografico;

Preso atto che:

- gli attraversamenti del cavidotto con il reticolo saranno realizzati al di sotto dell'alveo ricorrendo alla tecnica della "sonda pilota";

- tutte le opere relative alla Sottostazione di Trasformazione AT/MT ricadono esternamente alla "fascia di pertinenza fluviale", come esplicitato nell'elaborato "Delimitazione bacini e distanze dal reticolo" trasmesso dalla Società con nota del 05/07/2011 (prot. AdB n. 7968 del 07/07/2011);

Esprime per quanto esposto e per quanto di competenza, fatte salve le valutazioni del Responsabile Unico del Procedimento in merito alla conformità del progetto di che trattasi alle disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 24 del 30/12/2010, parere di compatibilità con le previsioni del P.A.I. approvato relativamente ai lavori relativi alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 27,2 MW in località "Monte Albanito" nel Comune di Foggia (FG), costituito da n. 8 aerogeneratori, una cabina di smistamento all'interno del parco, una sottostazione elettrica MT/AT da connettere alla stazione 150/380 KV di Troia, alcuni tratti di strada di nuova realizzazione di servizio agli aerogeneratori, una rete elettrica interrata a 30 KV dagli aerogeneratori alla sottostazione per una lunghezza complessiva di circa 26 Km, con le seguenti prescrizioni:

1. con riferimento alla Sottostazione di Trasformazione AT/MT, nessun intervento sia realizzato nella fascia di pertinenza fluviale, come effettivamente rappresentato nell'elaborato "Delimitazione bacini e distanze dal reticolo" trasmesso dalla Società con nota del 05/07/2011 (prot. AdB n. 7968 del 07/07/2011);

2. con riferimento ai tratti di cavidotto che intersecano il reticolo idrografico, per il quale il progetto prevede l'attraversamento con la tecnica della "sonda pilota", sia assicurata una profondità di posa pari a 2 m sotto il livello di possibile erosione del corso d'acqua ed inoltre siano ubicati i pozzetti di ingresso/uscita esternamente alle aree inondabili a 200 anni ovvero al di fuori della "fascia di pertinenza fluviale";

3. con riferimento ai tratti di cavidotto previsti in affiancamento al reticolo idrografico, la parte superiore della trincea di scavo sia adeguatamente protetta con materiali non erodibili (tipo materassi reno), lasciando al Responsabile del Procedimento la possibilità, attraverso opportune verifiche idrauliche, di certificare che le forze di trascinamento della piena duecentennale non determinano l'asportazione dei materiali posti a protezione superficiale della trincea (in tal caso il materasso reno potrà essere sostituito da altro provvedimento idoneo a proteggere il riempimento della trincea medesima);

4. i materiali di scavo e di risulta non siano accumulati, nemmeno temporaneamente, lungo i pendii, onde evitare che il conseguente aumento di carico possa innescare fenomeni di instabilità degli stessi versanti;

5. le opere necessarie all'esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle provvisorie, siano tali da non creare, neppure temporaneamente, un ostacolo al regolare deflusso delle acque e un aggravio delle condizioni di stabilità dei terreni interessati dai lavori previsti;

6. sia limitata l'impermeabilizzazione superficiale del suolo con l'impiego di tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque, ivi compresa la realizzazione di un'adeguata rete di regimazione e di drenaggio della quale dovrà essere assicurata manutenzione, piena efficienza e funzionalità idraulica;

7. le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;

8. durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;

9. sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto;

10. materiale di riporto utilizzato per il rinterro degli scavi abbia caratteristiche chimico-fisiche analoghe a quelle originariamente presenti e sia opportunamente compattato in modo da garantire il ripristino a regola d'arte dello stato iniziale dei luoghi, in relazione, in particolare, alla permeabilità dei terreni presenti; per i materiali provenienti dagli scavi, non del tutto riutilizzati per la ricomposizione delle aree,

siano individuati siti e modalità di stoccaggio temporaneo e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente in materia.

Conclusivamente, l'Ufficio Energia e Reti Energetiche prescrive, con riferimento al punto 3, che il riempimento della trincea dovrà essere realizzato con materiale idoneo e certificato a proteggere il riempimento della trincea medesima.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - prot. n. 8439 del 27.07.2011 - Con riferimento alla domanda della Soc. TOTO S.p.A. del 18/07/2011 Prot. N. 1338/MS/rm, di pari oggetto, preso atto del contenuto della dichiarazione d'impegno del 18/07/2011 (rispetto della normativa di legge applicabile e delle altre specifiche prescrizioni evidenziate) e sulla base di quanto disciplinato dalla "Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3A classe" di cui alla circolare del Ministero delle Comunicazioni n.0029455 del 26/11/2003, con la presente si rilascia NULLA OSTA alla costruzione ed all'esercizio dell'intero impianto in oggetto.

La scrivente rimane, inoltre, in attesa di ricevere, da parte della stessa Società Elettrica, la documentazione ufficiale dei progetti esecutivi, delle eventuali interferenze con linee della rete pubblica di comunicazione e successivamente, la comunicazione di fine lavori, per poter effettuare, la prevista verifica tecnica. Sarà cura della scrivente verificare il rispetto, da parte della TOTO S.p.A., di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e rilasciare il relativo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata. Il presente NULLA OSTA viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla TOTO S.p.A. in data 27/11/2009 e registrato a CHIETI senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775 dell' 1.12.1933. e dal D.Lvo. n. 259 del 1.08.2003.

- Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia - prot. n. 8329 del 30.06.2011 - comunica che, dopo la lettura della nuova cartografia prodotta, riconferma quanto già indicato nella precedente nota del 25/02/2010, ovvero che l'area interessata dalle 8 Torri eoliche, invece delle 11 Torri eoliche di cui alla precedente nota, non risulta assoggettata a tutela paesaggistico statale, per cui non esprime alcun parere di competenza. Circa lo spostamento della sottostazione di connessione alla rete RTN in considerazione che la stessa viene traslata di poche centinaia di metri in parallelo alla strada esistente non si esprime alcun parere di competenza. In ordine al cavidotto di connessione ribadisce, in considerazione del fatto che la variante attuale non modifica il tracciato dello stesso, quanto già espresso in precedenza e cioè "che il medesimo attraversa, per brevi tratti, delle zone a vincolo paesaggistico (corsi d'acqua, boschi); tuttavia, tenuto conto che il predetto cavidotto sarà interamente interrato e che pertanto non creerà alterazione alla salvaguardia ed alla fruizione paesaggistica dei luoghi, ritiene di poter esprimere parere favorevole allo "intervento proposto".

- Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici della Puglia - prot. n. 7605 del 24.06.2009. Comunica che, facendo seguito agli esiti della prima conferenza di servizio del 25.2.2010 per la verifica della compatibilità dell'intervento, con riferimento ai valori storico-archeologici del territorio, si erano effettuati nel corso del 2005-6 interventi ricognitivi ed esplorativi che avevano messo in evidenza il sistema insediativo antico.

Le relazioni funzionali fra l'ambito storico-archeologico e la tessitura territoriale antica con l'opera da realizzare, ridotta come numero di turbine rispetto alle indicazioni del progetto preliminare, sono state esplicitate nella cartografia del rischio redatta dalla Società Dauniarchè. Allo stato attuale, si osserva quanto segue.

- Le trincee effettuate nella part 181 (turbine P01-P02) hanno messo in evidenza strutture riferibili a un impianto rustico di età romana.

- Tracce di viabilità sono riconoscibili nelle part. 259-260, 47,83.
- Dati discontinui di un'occupazione di età preistorica sono evidenziabili in maniera sporadica lungo la strada comunale Monte Calvello e Ponte Albanito.
- Non sono state effettuate ricognizioni lungo Tasse dei cavidotti e nell'area della sottostazione.

Sulla base di quanto riscontrato, si prospetta la necessità, nella fase esecutiva dei lavori, di una sorveglianza archeologica implicante indagini archeologiche funzionali alla comprensione delle presenze qualora si riscontrassero livelli e strutture nella fase di realizzazione delle piattaforme, dei cavidotti e della sottostazione.

Per quanto riguarda le turbine 1 e 2, non essendo stata acquisita la planimetria con le indicazioni topografiche sull'ubicazione delle trincee effettuate, questa Soprintendenza non è in grado di valutare il rischio archeologico relativo.

Pertanto, si ritiene che vada effettuata un'indagine preventiva, con particolare attenzione alla fascia occupata dalle due turbine, ai fini della comprensione e della quantificazione delle testimonianze antiche. Si fa presente che in ambiti di particolare interesse storico-archeologico che richiedono provvedimenti di tutela, questa Amministrazione adotterà le specifiche misure a salvaguardia dei beni, secondo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, con l'avvio del procedimento di dichiarazione d'interesse ai sensi degli articoli 12 e 13 del predetto Codice. Il presente parere viene espresso ai fini del rilascio di un'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1990.

• Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici della Puglia - prot. n. 9596 del 14.07.2011. Comunica che, facendo seguito agli esiti della prima conferenza di servizio del 25.2.2010 e della successiva del 30.6.2011, resasi necessaria per la riduzione del numero di pale e lo spostamento della sottostazione, con diversa collocazione all'interno del Fg 8 del Comune di Troia, esprime parere di massima favorevole alla realizzazione dell'impianto che non modifica la localizzazione delle otto turbine residue.

Si richiamano le osservazioni di questa Soprintendenza espresse con nota n.7605 del 24.06.2009 sull'adeguamento da parte della Società proponente agli indirizzi di verifica del sottosuolo di presumibile interesse archeologico nelle aree delle turbine, dei cavidotti e della sottostazione. Si richiede, pertanto:

- verifica delle possibili preesistenze nella part. 181 nell'area delle piattaforme delle turbine 1 e 2, ai fini degli accertamenti successivi alle indagini archeologiche promosse nel corso delle attività preliminari del 2005-2006;
- verifica della consistenza della viabilità antica nelle part.259-260, 47,83 e di possibili preesistenze di età preistorica lungo la strada comunale Monte Calvello- Ponte Albanito; assistenza ai lavori lungo l'asse dei cavidotti e nell'area della sottostazione.

Tanto si prospetta ai fini della pianificazione della procedura di verifica e ad integrazione delle osservazioni necessarie per il rilascio dell'Autorizzazione unica; infine, si rappresenta che, nell'ambito della preventiva dell'interesse archeologico, l'assistenza archeologica dovrà essere curate da soggetti in possesso del diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia, qualificati all'attività di raccolta dei dati.

Questa Soprintendenza valuterà l'idoneità dei titoli formativi e i curricula degli archeologi individuati ai fini della ricerca.

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia - Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia - prot. n. 950 del 25.02.2010 - comunica che dalla lettura della cartografia prodotta, si evince che l'area interessata dalle undici torri eoliche non risulta assoggettata a tutela paesaggistico statale, per cui non si esprime alcun parere di competenza. In ordine al cavidotto di connessione, si precisa che il medesimo attraversa, per brevi tratti, delle zone a vincolo paesaggistico (corsi d'acqua, boschi); tuttavia, tenuto conto che il predetto cavidotto sarà interamente interrato e che pertanto non creerà alterazione alla salvaguardia e alla fruizione paesaggistica dei luoghi, si ritiene di poter esprimere

parere favorevole all'intervento proposto.

• ASL Foggia - prot. n. 3887 del 21.12.2009 - In esito alla richiesta di parere preventivo igienico-sanitario sul progetto di realizzazione di un parco eolico, per la produzione di 30 MW d'energia elettrica mediante l'utilizzo di 15 aerogeneratori, ditta Toto s.p.a., da realizzarsi in agro del Comune di Foggia, loc. Ponte Albanito:

Foglio 211, part.IIe 208, 15, 61, 259, 258, 83, 47, 260, 236;

Foglio 213 part.IIe 24, 100, 133, 222, 22, 74, 75, 76, 203, 99;

Foglio 217 par.IIe. 64,228,229,226,482;

il Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Centro dell'ASL FG, deve comunicare e formulare a riguardo alcune considerazioni e prescrizioni preliminari:

- prende atto di quanto dichiarato dai progettisti nella relazione tecnica in merito alla destinazione urbanistica delle aree che saranno interessate dal futuro impianto, difatti tali zone rientrano nelle zone a destinazione agricola;

- prende atto, inoltre, di quanto dichiarato dai progettisti in merito all'impatto acustico dell'impianto:

A) Nella zone limitrofe al futuro insediamento e per un raggio di 5 Km. dal sito interessato i progettisti affermano che non vi sono nuclei abitativi sui quali il rumore prodotto potrebbe influenzare la qualità della vita dei residenti;

B) La scheda tecnica degli aerogeneratori, scelti dalla Ditta Toto (secondo il costruttore delle medesime) ad una distanza di 75 mt. attesta che il rumore conteneva toni od impulsi chiaramente udibili;

C) I fabbricati esistenti ed eventualmente interessati dal futuro insediamento, secondo quanto dichiarato dai progettisti, sarebbero adibiti a deposito degli attrezzi e dei mezzi agricoli e pertanto non costituirebbero stabili dimore abitative;

D) E' stata allegata una raffigurazione grafica dell'impatto sonoro che i 15 aerogeneratori produrrebbero (secondo l'interpretazione dello scrivente nelle immediate vicinanze delle turbine il calcolo previsionale sarebbe di 50 dB, tale livello scenderebbe a 20 dB a circa 200 metri dalle medesime macchine);

E) Il centro urbano della città di Foggia risulta distante oltre 7 Km. dal futuro insediamento, come risultano distanti i centri urbani della città di Troia e quello di Lucera. Si ritiene doveroso specificare a proposito del futuro impatto acustico dell'impianto quanto segue:

- Risultano presenti nella cartina planimetrica diversi fabbricati rurali (masserie e poderi), siti nell'immediata vicinanze, che potrebbero essere particolarmente interessati dal possibile impatto sonoro delle pale in funzione, per cui i progettisti dovrebbero integrare la relazione tecnica presentata, a parere dello scrivente, sia con citazione della distanza esatta di tali fabbricati rurali dalle pale, sia con il calcolo previsionale dell'impatto sonoro a cui gli eventuali residenti dei fabbricati medesimi potrebbero essere esposti;

- Gli elettrodotti che s'intendono realizzare dovranno essere interrati il più possibile, sia segnalati con idonee indicazioni di pericolo sul tracciato della linea interrata, inoltre dovranno essere realizzati ad un livello cautelativo di profondità per evitare infortuni di qualsiasi genere;

- L'eventuali linee aree di media e di alta tensione per il conferimento dell'elettricità prodotta alla rete pubblica (i progettisti dichiarano che non è prevista tale tipologia di linea nel futuro impianto), dovranno essere eseguite rispettando le distanze di sicurezza sancite dalle norme in tale materia (D.P.C.M. 23.4.1992 e seguente D.P.C.M. 9.7.2003);

- Dovranno essere garantite tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche per tutelare lo stazionamento od anche il passaggio nelle vicinanze di persone od animali;

- La realizzazione e la messa in opera dell'impianto in questione dovrà essere conforme alle descrizioni progettuali ed alle previsioni contenute nella documentazione tecnica presentata;

Tanto premesso, rispettate le suddette condizioni, ritiene di poter esprimere un parere preventivo igienico-sanitario favorevole al progetto dell'impianto in questione

All'uopo l'Ufficio Energia e Reti Energetiche precisa che la Società Renexia Spa, con nota fax del

05.10.2012 prot. n. 9424 del 08.10.2012, ha precisato che gli aspetti relativi all'impatto acustico sono stati analizzati ed approvati sia dalla Agenzia Regionale per l'Ambiente - ARPA, sia dal Comitato VIA in sede di approvazione della variante tecnologica del 31.03.2011 prot. n. 3174, ed in seguito in sede di conferma di compatibilità ambientale espressa con Determina n.187 del 18.09.2012. Inoltre, la Società Renexia Spa ha depositato note di trasmissione di integrazione alla ASL FG/3. In particolare, in data 13.05.2011 è stato trasmesso il progetto definitivo in variante; successivamente, in data 09.06.2011 prot. n. 1505 l'ASF FG/3 ha richiesto una integrazione documentale consistente in una relazione tecnica con specifica indicazione delle modifiche al progetto iniziale. In ordine alla nota ASL prot. n. 1505 del 09.06.2011, la Società proponente ha specificato alla stessa ASL competente, in data 29.06.2011, che non sono intervenute varianti sostanziali al progetto iniziale e fermo restando che la posizione delle turbine è rimasta la stessa mentre è stato necessario spostare in direzione NNE di circa 300m, la posizione della Sottostazione lungo la strada Comunale C.da Serra dei Bisi.

- ASL Foggia - parere espresso in riunione di conferenza di servizi del 30.06.2011 - rilascia parere favorevole in riferimento esclusivo alla opere di connessione da realizzare nel territorio del Comune di Troia.
- ASL Foggia - prot. n. 772 del 02.02.2012 - rilascia parere favorevole.
- AQP Spa - prot.n. 20387 del 18.02.2011 - riscontra n.2 interferenze che riguardo gli attraversamenti in senso trasversale del cavidotto che andranno eseguiti "in sottopasso alla condotta idrica ed a distanza non inferiore a 50 cm dalla generatrice della stessa, posto in tubo protettore debitamente segnalato con nastro localizzatore. Pertanto si esprime parere favorevole alla concessione degli attraversamenti precisando che codesta società dovrà coordinarsi, prima dell'avvio di qualsivoglia attività strettamente connessa all'interferenza in questione con il Direttore dei Lavori di Ambito che avrà facoltà di impartire ulteriori disposizioni e prescrizioni tecniche utili alla salvaguardia delle opere dell'AQP spa. Si evidenzia che eventuali danni causati alla condotta in dipendenza alla realizzazione di detti lavori, come pure tutti quelli arrecati a terzi, saranno sottoposti a esclusivo carica della Società Renexia Spa.
- ARPA - Puglia DAP Foggia - prot. n. 37764 del 26.07.2011 - comunica che con determinazione del dirigente del Settore Ecologia del 21-02-2006 n.100 sono state escluse dalla procedura di V.I.A. undici pale del progetto denominate PO1, P02, P03, P04, P05, P06, P08, P10, P11, P12, P17. Nella stessa determinazione si riporta che il Comitato Regionale per la V.I.A. ha ridotto, su richiesta della ditta, il diametro dei rotor da 82 a 71 m, utilizzando l'aerogeneratore ENERCON E-70 da 2 MW;
  - in data 25-02-2010, in sede di conferenza di servizi, sono state richieste integrazioni/chiarimenti alla documentazione di progetto presentata;
  - la ditta ha fornito la documentazione e i chiarimenti richiesti in data 16-03-2010;
  - gli aerogeneratori presentavano le seguenti caratteristiche: tipo Enercon E70, diametro rotore 71 metri, altezza mozzo 85 metri, potenza 2 MW;
  - in data 26-4-2010 è stato espresso parere favorevole al progetto con prescrizioni;
  - in data 31-03-2011 il Servizio Ecologia - ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 3174 ha accolto la richiesta della ditta di variante tecnologica per otto aerogeneratori: P01, P02, P03, P05, P08, P10, P12, P17
  - in data 17-05-2011 prot 25189, è stato acquisito al protocollo il progetto definitivo delle opere di connessione in variante con adeguamento tecnologico:
  - in seguito alla variante, con nota del 29-06-2011 prot. 33032, sono state richieste ulteriori integrazioni e chiarimenti;
  - in data 08-07-2011 prot 34581 la ditta ha fornito la documentazione integrativa richiesta;- nella configurazione attuale l'aerogeneratore presenta le seguenti caratteristiche: tipo Repower 3.XM 104,

diametro rotore 104 metri, altezza mozzo 100 metri, potenza 3,4 MW.

Esaminato il progetto e la documentazione integrativa prodotta, per quanto di competenza, si conferma il parere tecnico favorevole all'installazione degli aerogeneratori con le prescrizioni di seguito riportate:

Prescrizioni:

1. siano rispettate le procedure di legge per la gestione delle terre e rocce da scavo;
2. nella fase di cantiere siano messi atto accorgimenti per contenere i valori di emissione e di immissione del rumore presso i ricettori nei limiti di legge e nella fase di collaudo, con impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai ricettori prossimi agli aerogeneratori nonché il rispetto dei limiti di legge diurno e notturno e, nel caso di superamenti, siano adottate adeguate misure di abbattimento acustico;
3. vengano effettuate periodiche verifiche dell'integrità strutturale dei componenti dell'aerogeneratore;
4. il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli impianti eolici nel loro complesso avvenga presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti (D.Lgs 95 del 27.01.1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati).

Il presente parere è rilasciato nei limiti delle competenze; sono fatti salvi i diritti dei terzi e le determinazioni delle altre autorità competenti.

• Regione Puglia - Area Politiche per la mobilità e la qualità urbana - Servizio LL.PP. - Ufficio Coordinamento - prot. n. 17218 del 24.02.2010 - Comunica che la proposta inoltrata, prevede il collegamento del campo eolico da realizzare in agro del Comune di Foggia (FG) con la sottostazione TERNA in agro di Troia (FG) Loc./tà "Cancarro", con percorrenza della sede stradale della viabilità comunale di Ponte Albanito, fra la SS. 90 delle Puglie e la S. P. 105, di un tratto della S. P. 113 "Reggente - Monte Calvello", della strada comunale esterna di Troia, fra la detta S. P. e la ex S. S. 160, e poi in parte su tracciato stradale ed in parte su quello tratturale, sino ad incrociare la S. P. 124 "Troia - Castelluccio Valmaggiore".

Dall'esame degli elaborati tecnici allegati alla suddetta proposta, si è rilevato che per la messa in opera del cavidotto sono previste interferenze con dei corsi d'acqua naturali, e/o in parte artificiali, in quanto sistemati idraulicamente con i fondi della bonifica e come tali mantenuti dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata, che, per conto della Regione, ne cura la manutenzione.

Il collegamento dorsale fra il campo eolico e la centrale di connessione, interferisce con il corso d'acqua denominato "Acqua Salata", oltre che con altri dodici impluvi naturali, non riconducibili a veri e propri corso d'acqua, per cui valgono le prescrizioni dell' art. 120 del R. D. 11.12.1933 nr. 1775, ovvero a quelle altre condizioni associabili alle prescrizioni dell' art. 57 del T. U. sulle Opere Idrauliche, approvato con R.D. 25. 7. 1904 nr. 523.

Tali interferenze vanno valutate sia per quanto attiene alla sicurezza propria dell' infrastruttura che alle condizioni di esercizio dei corsi d'acqua attraversati, oltre che per gli aspetti dominicali tutelati dall' art. 120 del R. D. 11.12.1933 nr. 1775, per i cui ambedue aspetti, quest' Ufficio è competente.

Tanto precisato, si riferisce che dei sopraindicati corsi d'acqua e/o impluvi, solo il corso d'acqua "Acqua Salata" è riportato nell' Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Foggia, approvato con R. D. 20. 12. 1914 nr. 6941, al numero 44.

Nel caso di specie, la modalità di attraversamento, sono proposte nella forma non intrusiva, avendo previsto che i lavori di sottoposa verranno eseguiti con spingitubo alla profondità di incisione d'alveo di almeno 2,00.

Sotto gli aspetti della sicurezza passiva, si dispone che nei punti di emersione, sia apposto un sistema di segnalazione di pericolo specifico derivante da folgorazione per contatto, i cui cartelli dovranno essere apposti e conservati per tutta la durata della vita della rete e comunque nel periodo in cui l'atto amministrativo di concessione ha la validità.

Con ciò significa che l'Ufficio esprime parere favorevole all'approvazione.

Con riguardo agli altri aspetti, avendo l'Ufficio specifici compiti di Polizia delle Acque, nonché di Tutela delle stesse e l'Amministrazione negli aspetti dominicali, per gli attraversamenti la legge dispone, giusta gli artt. 120 e 125 del R.D. 11.12.1933 nr. 1775, l'obbligo di corrispondere un canone annuale, in favore della REGIONE PUGLIA, giusta l'art. 89 del D.lgs 31.3.1998 nr. 112, attuato con DPCM 12.10.2000, in vigore dal 2001.11, canone riferito agli attraversamenti di linee e condutture elettriche, se avviene nella forma aerea, senza occupazione materiale di pertinenza fluviale con pali ed altre opere, è legato alla tensione di esercizio, se invece avviene con l'occupazione fisica, ancorché in sotterraneo, secondo il principio di indennizzo e comunque nel caso "l'indennizzo", non raggiunge il canone ricognitorio, quello minimo di euro 123,95 (centoventitre/95), per ogni attraversamento.

Nella specie, è stato rilevato un solo attraversamento da trattare con l'istituto della concessione, è necessario predisporre il "Foglio Condizioni", che per unicità e semplificazione del procedimento, è stato allegato, in triplice originale, al parere, e che dopo la regolarizzazione in bollo e la sottoscrizione per accettazione da parte legale rappresentante della Società esercente, uno dovrà essere consegnato alla società stessa, uno restituito allo Ufficio per gli atti d'Ufficio ed uno custodito nel fascicolo del procedimento di approvazione unica.

- Regione Puglia - Servizio Foreste - prot. n. 1473 del 17.02.2010 - Aree non soggette a vincolo idrogeologico. Restano fermi gli obblighi riguardanti il rispetto del R.R. n. 10/2009. Sono prescritte le aree interessate da finanziamenti pubblici per le attività di interesse forestale.

- Regione Puglia - Servizio Foreste - prot. n. 17017 del 25.09.2012 - A seguito di integrazione documentale da parte della Società Renexia Spa trasmessa in data 18.09.2012, ha espresso parere favorevole concesso esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 alla Renexia S.p.A. (ex TOTO SPA), con sede in Chieti - Viale Abruzzo 410 - per il progetto riguardante le opere di connessione in variante poste in agro del Comune di Troia (Fg), ricadente su terreno ricadente in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

1. I movimenti di terra che si autorizzano siano esclusivamente quelli strettamente necessari a realizzare le opere; pertanto, non si dovranno movimentare e/o stabilmente trasformare ulteriori superfici.
2. Siano rispettati i dettami ed i contenuti della relazione geologica.
3. Il deflusso delle acque meteoriche dovrà essere assicurato e regolamentato favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi, utilizzando materiali non impermeabilizzanti sulle superfici esterne asservite; nella fase di cantiere dovrà essere garantito il deflusso costante delle acque o drenato negli impluvi esistenti; dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi ante opere, ferma restando quelle da realizzarsi.
4. I rinterri delle trincee su percorsi stradali siano ricostituite con materiale drenante, comunque perfettamente compattato.
5. I materiali di risulta provenienti dai movimenti di terra, ove non diversamente utilizzabili, dovranno essere allontanati dal cantiere di scavo, il tutto secondo la normativa vigente in materia.
6. Le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto depositato agli atti della Sezione Provinciale summenzionata, dovranno essere preventivamente oggetto di ulteriore Nulla Osta.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura - prot. n. 13983 del 21.02.2011 - parere trasmesso dalla Società Renexia spa con nota del 02.10.2012 prot n. 9226 - comunica che in relazione alle modifiche del tracciato del cavidotto l'Ufficio Agricoltura non è competente per l'espressione del parere nel merito della proposta progettuale presentata che prevede elusivamente la modifica del tracciato del cavidotto di allaccio alla rete di



trasmissione/distribuzione nazionale. Si precisa che nel caso la modifica del tracciato preveda l'estirpazione di alberi di olivo, dovrà essere richiesta preventivamente a questo ufficio l'autorizzazione all'estirpazione.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il lavoro e l'innovazione - Servizio Attività Estrattive - prot.n. 2393 del 21.06.2011 - esprime ai soli fini minerari, nulla osta di massima alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio. La società è in ogni caso tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli delle cave, tale da garantire la stabilità delle scarpate e comunque mai inferiore ai venti metri previsti dal DPR 9 aprile 1959 n. 128 sulle norme di Polizia delle Miniere e delle Cave.

- Regione Puglia - Area di coordinamento "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche" - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri (URE)/Contenzioso LL.PP - prot. 44688 del 28.07.2012, esprime parere che il progetto di cui trattasi possa essere approvato, a condizione che si proceda, preventivamente al rilascio della autorizzazione unica, a dare avviso di avvio del relativo procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute, ai sensi e per gli effetti dell'art.16 del t.u. 327/01.

- Regione Puglia - Area Politiche per la mobilità e la qualità urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - prot. n. 5172 del 21.06.2011, comunica che con Atto dirigenziale n. 253 del 24.11.2010 regolarmente pubblicato sul BURP n. 180 del 02.12.2010, l'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico Sett. Industria ed Industria Energetica- Servizio Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo- Ufficio Energia e Reti energetiche autorizzava la società Margherita s.r.l. alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nei pressi dell'area ove la Società Toto Costruzioni Generali S.p.a. aveva posizionato la propria Sottostazione, più precisamente al Fg. 8 Pt. 16 del NCT del Comune di Troia, evidenziando palese interferenza fra le aree interessate e la disponibilità delle stesse e/o i conseguenti piani di esproprio, rendendo quindi necessario alla Società Toto Costruzioni Generali S.p.a modificare la posizione della propria Sottostazione ponendola al Fg. 8 Part. 43 del NCT del Comune di Troia; la società Toto Costruzioni Generali S.p.a. ha redatto una variante al progetto definitivo riguardante lo spostamento della sottostazione, depositato presso codesto Ufficio con nota n. A00\_145\_4417 del 25.05.2011.

Il Comune di Troia ha approvato il PUG con attestazione di compatibilità della GR n. 1003 del 12.07.06 nel quale sono state aggiornate le perimetrazioni degli ATE e degli ATD così come definiti nel Titolo II e III del PUTT/P adeguandoli alle situazioni di fatto documentate dalla cartografia comunale in scala maggiormente aggiornata.

- Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa tenendo conto di quanto emerso dal PUG del Comune di Troia insieme ad una verifica della documentazione in possesso dell'ufficio, si evince quanto segue:

- Relativamente agli Ambiti Territoriali Estesi - ATE di cui al PUTT/P, si rileva che:

- la sottostazione del progetto definitivo ricadeva in parte in un Ambito Territoriale Esteso "C", in parte in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "D" così come indicati nella Tav. 16/f Rapporti del PUG con il PUTT/P. Ambiti Territoriali Estesi, del PUG di Troia;

- la sottostazione proposta in variante al progetto definitivo ricade quasi totalmente in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" e parzialmente in Ambito Territoriale Esteso di tipo "D".

- Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti-ATD), la sottostazione proposta in variante non risulta interessata dall'area annessa e di pertinenza di alcun Ambito Territoriale Distinto.

Avendo dunque verificato che la variante al progetto definitivo non ha di fatto modificato in modo sostanziale le condizioni di compatibilità rispetto agli indirizzi di tutela del PUTT/P, questo Servizio

ritiene di poter esprimere parere favorevole alla variante del progetto definitivo riguardante lo spostamento della sottostazione al Fg. 8 part. 43 del NCT del Comune di Troia.

- Regione Puglia - Area Politiche per la mobilità e la qualità urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - prot. n. 6060 del 20.07.2011, comunica che, preso atto che la società TOTO Costruzioni Generali S.p.a. ha richiesto con nota acquisita al protocollo n. AOO\_145\_4417 del 26-05-2011, l'integrazione o aggiornamento del parere conseguente la richiesta di Autorizzazione Unica ai sensi del D.lgs n. 387/2003, a seguito di una variante del progetto definitivo relativa allo spostamento della Sottostazione e ad un adeguamento tecnologico;

- con nota n. AOO\_145\_5172 del 21.06.2011 codesto Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, ha espresso parere favorevole alla variante del progetto definitivo riguardante lo spostamento della sottostazione al Fg. 8 Partt 43 del NCT del Comune di Troia;

- Che in sede di Conferenza di Servizi svoltasi il 30.06.2011 il RUP ha richiesto a codesto Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica un'ulteriore integrazione al parere favorevole già espresso riguardante l'adeguamento tecnologico dell'impianto oltre che lo spostamento della sottostazione.

Considerato che:

- l'adeguamento tecnologico dell'impianto eolico riguarda una diminuzione degli aerogeneratori (da 11 a 8) ed un aumento di potenza del nuovo aerogeneratore scelto da 2MW a 3,4 MW modello REPOWER 3xM;

- in data 31.03.2011 l'Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana, Servizio Ecologia, Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS - prot. AOO\_089 31/03/2011- 0003174 accoglieva la richiesta della Società TOTO Costruzioni Generali SpA di adeguamento tecnologico relativamente all'utilizzo di turbine REPOWER 3XM da 3,4 MW e rilasciava Parere positivo con cui venivano accolte 8 turbine in luogo delle precedenti 11;

Avendo verificato che la variante al progetto definitivo non ha di fatto modificato in modo sostanziale le condizioni di compatibilità rispetto agli indirizzi di tutela del PUTT/P, questo Servizio ritiene di poter esprimere parere favorevole alla variante del progetto definitivo anche relativamente all'adeguamento tecnologico.

Rilevato altresì che:

- La Regione Puglia, Ufficio Energia e Reti Energetiche con nota prot. n. 4411 del 05.04.2011 ha comunicato al Comune di Foggia, con nota prot. n. 4503 del 06.04.2011 al Comune di Troia e con note del 04.05.2011, prot. n. 4414, 4417, 4423, 4425, 4429, 4431, 4434, 4436, 4438, 4439, 4440, 4441, 442, 4443, 4447, 4450, 4455 e del 06.04.2011 prot. n. 4506, 4511, ha trasmesso a tutti le ditte interessate, l'avvio della procedura per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere. Che sono pervenute due opposizioni; la prima del sig. Di Ruberto Luca, sarà presa in considerazione dalla scrivente ufficio nelle successive riunioni di conferenze di servizi di altri procedimenti in corso al fine di ottimizzare il passaggio dei cavidotti con un unico passaggio attraverso la proprietà dello stesso sig. Di Ruberto.

In riferimento al secondo atto di opposizione, del sig. Russo Mauro, la Società Renexia spa ha specificato, con nota prot. n. 9226 del 02.10. 2012 che la turbina eolica, compresa di ingombro del rotore, ricade all'interno della particella 181 e non vi sono ricettori sensibili nell'area di proprietà del sig. Russo (part. 180). In riferimento al rispetto delle distanze legali dalla strada comunale, la Società specifica che il progetto risulta già approvato in sede di valutazione di impatto ambientale da parte della regione Puglia ed è dotato di parere favorevole da parte del Comune di Foggia, ente titolare e gestore della viabilità.

All'uopo l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, rilevando la prevalente motivazione economica delle osservazioni sollevate dal sig. Russo Mauro ritiene adeguate le controdeduzioni della Società Renexia spa, demandando all'Ufficio espropri la congrua valutazione delle indennità spettanti alla sig. Russo.

- sono decorsi i termini stabiliti dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. per l'invio di osservazioni in merito all'avviso

di avvio della procedura di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

- In riferimento al parere del Comune di Troia, la società Renexia spa, con nota prot. n. 9226 del 02.10.2012, specifica che avrà premura di concordare con il Comune di Troia i corrispettivi da riconoscere nel rispetto delle normative vigenti esclusivamente per l'occupazione dei suoli pubblici di proprietà del Comune di Troia eventualmente interessati dalle opere di realizzazione del cavidotto.
- La Società Renexia Spa ha depositato, in data 02.10.2012 prot. n. 9260, dichiarazione di tecnico agronomo attestante che le aree interessate dalla costruzione dell'impianto eolico e delle opere di connessione non rientrano tra quelle elencate nella sezione di cui all'allegato 1 del RR 24 del 30.12.2010 "Aree Agricole interessate da Produzioni Alimentari di Qualità".
- in aggiunta a quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 0013874 del 28.09.2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;

Considerato che:

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio:

1. di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 27,2 MW ubicato nel Comune di Foggia le cui coordinate, nel sistema di riferimento Gauss-Boaga, sono le seguenti:

---

WTG Nord Est WTG Nord Est

---

P01 4578210 541966 P08 4578755 542917

---

P02 4577938 542032 P10 4579001 542854

---

P03 4578609 542433 P12 4579269 543577

---

P05 4578137 542592 P17 4579212 543265

---

2. delle opere connesse costituite da:

- costruzione di una linea elettrica interrata a 20 kV per il collegamento interno dell'impianto eolico e con le relative cabine di raccolta e cabine di trasformazione;
- costruzione di una Sotto Stazione Elettrica di smistamento a 150 kV, connessa con la sezione a 150 kV della Stazione Elettrica a 380 kV di Troia località "Cancarro" (autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico), collegata in entrata - uscita sulla linea RTN a 380 kV "Benevento 2 - Foggia");
- costruzione di una linea elettrica a 150 kV di connessione con la S.E. 380/150 kV di Troia.
- La Società Renexia spa ha depositato con nota pec del 26.09.2012, Certificato Camerale con allegato nulla osta della Camera di Commercio ai fini dell'art. 10 della Legge del 31 maggio 1965 n.575 e ss.mm.ii.
- La Società Renexia spa ha dichiarato in sede di riunione di conferenza di servizi del 25.02.2010 che in corrispondenza delle turbine e dei cavidotti non sono previste presenze arboree e che pertanto durante

la fase esecutiva non sarà previsto l'espianto di alberi.

- A seguito di verifica dello scrivente Servizio con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2";
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 20 dicembre 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 13375;

Per quanto sopra rilevato e considerato,

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 110 del 5 ottobre 2012 sottoscritta dal funzionario, ing. Pietro Calabrese e dal Dirigente dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007 e D.G.R. 3029 del 28.12.2010, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 27,2 MW costituito da n. 8 aerogeneratori, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Foggia, località "Ponte Albanito"; nonché delle opere di connessione consistenti in una nuova Sottostazione Elettrica di smistamento 20/150 kV connessa in antenna a 150 kV con la stazione elettrica della RTN a 380/150 kV inserita in entra-esce sulla linea RTN a 380 kV "Benevento 2 - Foggia".

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Legge Regionale n.25 del 18.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 12.12.2011 tra la Regione Puglia e la Società Renexia S.p.A. e rogato al n.13375 il 20.12.2011;

## DETERMINA

### Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

### Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Renexia S.p.A. con sede legale in Chieti, Viale Abruzzo 410 - P.IVA e C.F. 02192110696 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, della D.G.R. 3029 del 28.12.2010 e della L.R. n. 25 del 25.09.2012, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 8 aerogeneratori della potenza elettrica di 27,2 MW, ubicato nel Comune di Foggia - località "Ponte Albanito" posizionate secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

---

WTG Nord Est WTG Nord Est

---

P01 4578210 541966 P08 4578755 542917

---

P02 4577938 542032 P10 4579001 542854

---

P03 4578609 542433 P12 4579269 543577

---

P05 4578137 542592 P17 4579212 543265

---

- delle opere connesse costituite da:

- costruzione di una linea elettrica interrata a 20 kV per il collegamento interno dell'impianto eolico e con le relative cabine di raccolta e cabine di trasformazione;

- costruzione di una Sotto Stazione Elettrica di smistamento a 150 kV, connessa con la sezione a 150 kV della Stazione Elettrica a 380 kV di Troia località "Cancarro" (autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico), collegata in entra - esce sulla linea RTN a 380 kV "Benevento 2 - Foggia");

- costruzione di una linea elettrica a 150 kV di connessione con la S.E. 380/150 kV di Troia.

### Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3,

del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

#### Art. 4)

La Società Renexia Spa nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

#### Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

#### Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere di connessione e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008 come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della LR 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di

cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

#### Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

#### Art. 11)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società



istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.39 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino

---